



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata ed Urbanistica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'U.T.C.

N. 35/UTC del 15 marzo 2012

N. 77 raccolta generale

OGGETTO: ANNULLAMENTO ORDINANZA RIMOZIONE E DEMOLIZIONE OPERE E STRUTTURE N. 8 DEL 16.01.2012.

PARTECIPAZIONE DI AVVIO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 L. 241/90 E SS. MM. ED II..

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno quindici del mese di marzo, nel proprio Ufficio,

il rapporto del T.C. acquisito al prot. Gen. Com. n. 4512 del 01.06.2011, dal quale si rileva che in località via Duca degli Abruzzi, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, presso la proprietà del sig. Buono Nicolaniello nato a Barano d'Ischia il 10.10.1943 ed ivi residente alla via Maronti n. 28, risultano realizzate le seguenti opere abusive:

“ Il manufatto principale, realizzato a seguito di concessione edilizia n. 67/83, allo stato attuale si presenta con una struttura portante mista, costituita in parte da muratura ed in parte da c.a.; lo stesso si sviluppa su 3 livelli, di cui: uno seminterrato, allo stato grezzo, adibito a deposito e laboratorio per la sistemazione di infissi e due fuori terra, all'interno completi e rifiniti ed adibiti ad uffici e locali d'esposizione. Detto manufatto, messo a confronto con i grafici allegati alla concessione edilizia n.67/83, presenta alcune difformità di seguito descritte:

1) La struttura presenta n. 3 livelli a fronte dei 2 autorizzati con concessione edilizia.

2) Il piano seminterrato occupa una superficie superiore a quella assentita con concessione; più precisamente, lo stesso allo stato attuale occupa una superficie lorda complessiva di ca. mq. 260,00, a fronte di ca. mq.160,00 assentiti. Pertanto, si rilevano ca. mq. 100,00 non autorizzati con concessione. Si precisa che tale superficie in ampliamento risulta realizzata sul fronte est del locale seminterrato (trattasi di tratto totalmente interrato).

3) I prospetti del manufatto fuori terra risultano differenti da quelli autorizzati in concessione. Inoltre, la copertura del manufatto risulta del tipo piano, mentre quella autorizzata era del tipo a spiovente.

4) Sul prospetto est risulta realizzata una soletta in c.a. occupante una superficie di ca. mq. 25,50, posta ad una quota di ca. mt. 1,00 dal piano di campagna.

5) Si rileva la realizzazione di sbancamento sul prospetto sud ed ovest del manufatto, necessario per la realizzazione di una rampa in terra battuta che dà accesso al locale seminterrato. Detto sbancamento sul lato sud (rampa di accesso al locale seminterrato) occupa una superficie di ca. mq.73,10 per un'altezza che varia da quota 0,00 a ca. mt. 3,80; sul lato ovest, invece, occupa una superficie di ca. mq.105,60 per un'altezza uniforme di ca. mt. 3,80. Inoltre, si sono rilevati dei muri di contenimento, di cui parte realizzati in c.a. e parte in blocchetti di celloblok aventi le seguenti dimensioni:

-1) lato sud, lungo ca. mt. 20,00 con un'altezza variabile da ca. mt.1,20 a ca. mt. 3,40;

-2) lato ovest, lungo ca. mt.17,00 ed alto ca. mt. 3,80;

-3) lato nord, lungo ca. mt. 6,60 ed alto ca. mt. 3,80”.

VISTA la propria ordinanza n. 8 del 16.01.2012, notificata in data 18.01.2012, con la quale, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è stata disposta, al Sig. Buono Nicolaniello, la demolizione a propria cura e spesa delle opere abusive descritte nel predetto rapporto del T.C. prot. n. 4512 / 2011 e la rimessione in pristino

dell'originario stato dei luoghi entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento;

LETTE le premesse dell'ordinanza riportanti le motivazioni poste a base del provvedimento, tra le quali viene anche riportato *che le opere in contestazione sono state realizzate dopo il 31 marzo 2003, e pertanto al di fuori dei limiti temporali per l'ammissione alla sanatoria straordinaria stabiliti dalle leggi nn. 47/85, 724/96 e 326/03;*

VISTA la nota prot. 607 del 19.01.2012, con la quale il Sig. Buono Nicolaniello fa istanza di annullamento e revoca della predetta ordinanza n. 8/2012 in quanto le opere contestate sono oggetto di sanatoria in corso di definizione;

ESPERITI i necessari accertamenti e riscontri della documentazione agli atti dell'ufficio, e rilevato che, seppure incompleta, l'istanza di sanatoria edilizia, appare ricomprendere le opere abusive sanzionate;

CONSIDERATO che, come affermato più volte dalla giurisprudenza, è annullabile l'ordinanza di demolizione emessa in pendenza dell'istanza di condono edilizio, relativamente alle opere abusive realizzate oggetto di domanda di condono;

RITENUTO, in relazione a quanto precede, di dover accogliere il ricorso e, per l'effetto, di annullare l'atto impugnato;

RITENUTO poi di dover dare corso all'avvio di procedimento ai sensi degli art. 7 e 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di stabilire con certezza che le opere contestate sono quelle effettivamente oggetto di condono edilizio;

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 1055 del 03.02.2011 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico;

RICHIAMATI gli artt. 21-octies e 21-nonies della legge 241/1990;

VISTO il d.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1 Di annullare l'ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture n. 8 del 16.01.2012 emessa a carico del Sig. Buono Nicolaniello nato a Barano d'Ischia il 10.10.1943 ed ivi residente alla via Maronti n. 28;

2. Di dare formale avvio del procedimento amministrativo volto a definire i provvedimenti da adottare alla luce degli elementi sopra riportati. A tal proposito il Sig. Buono Nicolaniello dovrà produrre:

- elaborato grafico dal quale si evincano le parti dell'immobile interessato con i relativi permessi e/o licenze e/o concessioni e/o condoni e/o richieste di condono, oltre ad una relazione illustrativa che chiarisca quanto rappresentato nel grafico di cui sopra; sia l'elaborato grafico che la relazione tecnica dovranno essere redatti e firmati da tecnico abilitato;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi del d.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante la corrispondenza delle opere ai titoli abilitativi ed alle istanze di condono edilizio;

3 di informare il Sig. Buono Nicolaniello che presso l'Ufficio Tecnico potrà prendere visione degli atti del procedimento in itinere, nonché presentare memorie scritte e/o documenti purché siano inerenti all'oggetto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente;

4. di avvertire il Sig. Buono Nicolaniello che in mancanza delle memorie scritte, entro l'indicato termine, si procederà all'emissione di nuova ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture, senza alcun ulteriore preavviso;
5. di nominare Responsabile del Procedimento il geom. Salvatore Di Costanzo;
6. di disporre che l'Ufficio Messi provveda:
 - alla notifica del presente provvedimento al Sig. BUONO NICOLANIELLO;
 - alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune di Barano d'Ischia per giorni 15.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge del 07.08.90 n. 241 e ss. mm. ed ii., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Campania secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata dalla legge n° 205/2000, o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n°1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto, non comportando contestuale impegno di spesa, non necessita del "Visto" di copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Maria BALDINO)

COPIA FIRMATA AGLI ATTI D'UFFICIO